DEGLI ONORI DEI PATRONI ALLORCHÈ INTERVENGONO NELLA FESTA...

Michele Mola

DEGLI
ONORI DEI PATRONI

ALLORCHÈ INTERVENGONO NELLA FESTA TITOLARE

DELLA PAROCCHIA

DI S.ᴬ MARIA DI COSTANTINOPOLI

IN AVERSA

PER

MICHELE MOLA

NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA VARA

Strada S. Gregorio Armeno N.° 28

1870

CAPO I.°

NOZIONE DI FATTO

1. Al seguito d'un Breve Pontificio e di una Ministeriale del 30 settembre 1826 venne fondata una nuova Parocchia *nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli*, grancìa *dello Stabilimento della SS. Annunciata*, in Aversa.

Nel cedersi la detta Chiesa al Parroco i rappresentanti dello Stabilimento della SS. Annunciata si riserbarono il dritto *di andarvi ad assistere e solennizzare la festa titolare ed ogni altra funzione, purchè però l' esercizio di tal dritto* NON SI OPPONESSE ALLE RUBRICHE DELLA CHIESA ED AGLI STABILIMENTI SOVRANI.

2. Volle di poi un genio maligno che il Governo della Real Casa Santa dell' Annunciata anelasse di esercitare quel dritto in contraddizione manifesta delle Rubriche della Chiesa e degli Stabilimenti Sovrani; e pretendesse, perchè patrono, intervenire *in forma pubblica* alla festa titolare ed ottenere dal Parroco gli onori dello *stallo* e delle *sedie a bracciuoli*, ed in un tempo più prossimo a noi gli onori della *predella*, dei *cuscini*, delle *sedie di appoggio*, dell' *incenso* e della *pace* nella messa solenne!!

3. A siffatto eccessivo desiderio di onorificenza pei *patroni laici* nel *Tempio di Dio*, che è *casa di orazione*, fece sin dal bel principio irresistibile diga il Parroco *pro tempore;* e da ciò varie dispute sorsero.

Egli ne ricorse al Vescovo; e questi a sua volta se ne dolse col Consiglio degli Ospizii.

E nel 24 maggio 1828 fu ordinato al Governo della Real Casa Santa dell' Annunciata di sospendere il suo intervento nella Parocchia sinchè non si fosser posti di accordo il Vescovo col Consiglio degli Ospizii e date le opportune disposizioni.

4. Per assegnare un termine ad ogni contesa nel 31 dicembre 1835 fu stipulato istrumento fra il Parroco *pro tempore* e gli Amministratori dello Stabilimento, in cui all' articolo 3.° venne nettamente stabilito così:

» Rimane salvo agli Amministratori del suddetto Stabilimento
» dell' Annunciata il dritto di andare ad assistere e solennizzarvi
» la festa titolare ed ogni altra funzione, secondo il fin qui
» praticato, senza che il suddetto Reverendo Parroco potesse
» impedirlo ed opporvisi; *purchè però non si opponga alle Ru-*
» *briche della Chiesa ed agli Stabilimenti Sovrani.* »

5. D'allora scorsero ben 23 anni senza che il Governo del pio luogo si fosse più brigato dell' esercizio di quel tale dritto di patronato, che per verità si traduce in una pompa affatto profana.

Sia che si credette degradato se interveniva senza il treno di quegli attrezzi indispensabili, secondo le sue vedute, a mantenere il regio splendore: sia che le Autorità civili ed ecclesiastiche del tempo tennero fermo per la stretta osservanza delle leggi vigenti: certa cosa è ch' esso stimò meglio starsene cheto.

6. Ma nel 21 agosto 1858 si destò: scrisse al Vescovo di Aversa perchè avesse prevenuto il Parroco di S.ª Maria di Costantinopoli che nel 24 stesso mese si sarebbe recato ad assistere alla festa titolare della Chiesa: e difatti poi vi andò. (1)

---

(1) Ecco il tenore dell' ufficio diretto al Vescovo.

» Ella sa che la Chiesa di Costantinopoli è di esclusiva proprietà di

Il Vescovo si querelò forte per l'illegale trasgressione, non solo colle Autorità del tempo, ma ancora col Parroco mercè ufficio del 2 settembre 1858 (1): e quindi altra tregua seguì di ben 6 anni.

7. Nel 15 novembre 1864, 26 agosto 1865 e 17 agosto 1868 la Sopraintendenza della Real S.ª Casa dell' Annunciata spedì 3 ufficii al Parroco per prevenirlo che nella solennizzazione della annuale festa titolare sarebbesi portata ad *esercitare i proprii dritti dominicali*. (2 3 4)

» questo Stabilimento. Piacque alla Maestà del Re di elevarla a Parocchia;
» e quindi fu stipulato analogo istrumento . . . . nel 31 dicembre 1835
» col Parroco *pro tempore* D. Carlo Biancardo, autorizzato dall' allora Ve-
» scovo Monsignor Durini. Fra gli articoli dell' istrumento in parola si
» legge quanto segue. Art. 3. . . . .

» Il Governo quindi Le manifesta di voler far uso dei suoi dritti *coll'as-*
» *sistere alla funzione in detta Chiesa nel giorno 24*, *titolare della mede-*
» *sima*. Epperò La prego di officiarne quel Parroco. con prevenirlo che
» il Governo alle 10 a. m. si recherà nella stessa per tale oggetto. »

(1) « A nome di S. E. Rev. si riprova la sua condotta per aver per-
» messo al Governo di A. G. P. l' accesso in forma pubblica nella sua
» Chiesa Parrocchiale il dì 24 del p. p. mese, senz' attendere l' analogo
» permesso, senza aver ricevuto l' indicazione dell' ora in cui poteva il
» Governo stesso recarsi nella Chiesa, e senza aver Ella fatto serbare le
» leggi ecclesiastiche nel rincontro. La prelodata E. S. Rev. ordina che
» in avvenire si guardi bene dal cadere in simili errori, dovendo sempre
» dipendere dagli ordini di questa Curia in tutto ciò che dassi a preten-
» dere il Governo di A. G. P.; il quale *per ciò che importa Culto e Mo-*
» *rale*, a prescindere dai dritti episcopali, *dipende assolutamente dal Ve-*
» *scovo* in forza di esplicite Sovrane Risoluzioni. »

(2 3 4) Ecco il tenore dei 3 suddetti ufficii.

15 novembre 1864 — « Con nota della Deputazione Provinciale del 26 ot-
» tobre p. p., N. 2004, è stata definita la quistione dei dritti domini-
» cali che questo Governo può esercitare su cotesta Chiesa; epperò lo
» scrivente le partecipa che da oggi innante andrà a farne uso, siccome

8. Il Parroco sempre vi rispose rammentando per filo e per segno a sè medesimo gli obblighi nascenti dalle leggi canoniche e civili e dallo stipulato del 1835, che è legge fra i contraenti; affinchè non si fossero, nell' intervento alla festa titolare, trascesi da alcuno quei limiti troppo ben definiti dalle dette leggi e dal patto.

Furon parole perdute, perchè la Rappresentanza della Real S. Casa dell' Annunciata intervenne alla festa titolare asportando seco il treno degli attrezzi vietati, ed anche assente il Parroco volle far uso della *predella*, dei *cuscini*, delle *sedie di appoggio*; e pretese l' *incenso* e *la pace* nella messa solenne; e desiderò perfino l' *acqua benedetta* nell' entrare in Chiesa.

Peccato che non si è chiesto mai il trono, la mitra, il pastorale, o la tiara!!

9. Lo zelo del Parroco *pro tempore* per l'osservanza rigorosa

---

» in passato praticavasi, cioè *nello assistere alle sacre funzioni*, quivi si
» recherà *in forma pubblica*, servendosi dello *stallo e delle sedie a bracciuoli* »

26 Agosto 1865 -- « Nel dì 29 volgente ricorrendo la festività di Nostra
» Diva di Costantinopoli, la cui Chiesa si appartiene a questa Real S.
» Casa di Regio Patronato, il Governo per esercitare il proprio dritto
» verrà *ad assistere alle sacre funzioni*, giusta il praticato negli anni an-
» dati. Epperò vorrà V. S. Ill. notare col riscontro l'ora che avrà la me-
» desima effetto; nella intelligenza che la *predella*, i *cuscini* e le *sedie di*
» *appoggio*, che *deggiono usarsi dal Governo*, saranno provvedute dalla
» Santa Casa. »

17 Agosto 1868 — « Come V. S. ben sa cotesta Chiesa si appartiene
» a questo Stabilimento di Regio Patronato. Quindi il Governo, volendo
» esercitare i proprii dritti dominicali, desidera conoscere il giorno che
» si solennizzerà la festa titolare e l'ora in cui avrà effetto la sacra fun-
» zione per intervenirvi; nella prevenzione che la *predella*, i *cuscini* e le
» *sedie di appoggio*, *bisognevoli al Governo medesimo*, *saranno provveduti*
» *dalla S. Casa.* »

del patto, delle Rubriche Ecclesiastiche e degli Stabilimenti Sovrani da un lato, e quello degli Amministratori dello Stabilimento dell' Annunciata per l' esercizio di quel dritto onorifico di patronato dall' altro, alimentano ogni giorno più la dissensione; nella quale vi soffian pur dentro taluni amanti di discordie; e quindi ne vien menomata quella reciproca stima e fiducia che fra loro debbono avere le due Autorità che si rispettano.

10. Informati per avventura del fatto, stimammo util cosa di esaminarlo e possibilmente chiarirlo; poichè ci stanno a cuore gli onorevoli Amministratori dello Stabilimento dell' Annunciata, come il Parroco *pro tempore* della Chiesa di S.ª Maria di Costantinopoli; i quali tutti, come sono gelosi custodi dei dritti e prerogative di quell' Ente che rappresentano, debbono al pari esser fedeli, anzi scrupolosi osservatori dei rispettivi doveri.

In verità ci dolse l'animo di dover trattare una materia caduta quasi in obblio, tanto più che i patroni delle Chiese oggidì non si brigano punto dei *vani onori*, ma aspirano al *positivo* del *jus* patronato.

Non pertanto ci demmo all' opera nel proposito di dileguare per l' avvenire qualsiasi benchè lieve argomento di disputa fra lo Stabilimento dell' Annunciata e la Parocchia di S.ª Maria di Costantinopoli in Aversa.

Avemmo ed abbiamo fede che le nostre poche disadorne idee, se avranno la sorte di esser considerate e trovate giuste dalle Autorità Ecclesiastiche e Civili, cui spetta, e dalla pubblica opinione, saranno coi loro superiori lumi, sollevate al grado da produrre l' effetto desiderato.

CAPO II.°

OSSERVAZIONI IN MERITO

I. Innanzi tutto giova premettere che dalla Parocchia non si è mai contrastato, nè si contrasta, allo Stabilimento dell'Annunciata *l' esercizio del dritto di patronato* che si riservò colla concessione della Chiesa: ma tutta la disputa volge nel *modo di esercitarlo*.

II. È utile parimenti chiarire che il presente scritto aspira a ben delimitare sin dove i dritti e doveri dei due Enti morali possano e debbano estendersi; non già ad attaccare le persone, che già li rappresentarono, od oggi li rappresentano — È onorifico per gli uni e per gli altri l' amore spiegato nella rigorosa tutela e conservazione dei dritti anche più leggieri dei loro rappresentati. — E la lealtà degli attuali Amministratori dello Stabilimento dell' Annunciata, che invochiamo, non ci farà mentire se affermiamo che l' attuale Parroco di S.ª Maria di Costantinopoli, come ogni altro buon cittadino, serba per essi la più alta e sincera stima.

III. Premesse queste indispensabili spiegazioni, eccoci al nostro assunto.

IV. È noto a tutti che i *contratti legalmente formati han forza di legge per coloro che li han fatti,* art. 1123 cod. civ.: che *debbono essere eseguiti di buona fede*, art. 1124: che *in essi deve indagarsi qual sia stata la comune intenzione delle parti contraenti*, art. 1131: e che, *nel dubbio, i contratti s' interpetrano contro chi ha stipulato ed in favore di chi ha contratta l' obbligazione*, art. 1137.

Da questi principii di dritto scendono limpide le conseguenze: che a nessuna delle parti è più lecito discostarsi dallo stipulato

del 1835 : che anzi debba quello scrupolosamente e di buona fede eseguirsi : che , essendo stata comune intenzione dei contraenti di evitare ogni futura disputa , debbano essi studiarsi a tutta possa di non farne più sorgere alcuna : e che , se dubbio vi fosse nell' interpetrazione del patto , la cosa dovrebbe sempre risolversi a pro della Parocchia , che è *la obbligata.*

V. Il patto 3.° dello stipulato del 31 dicembre 1835 suona così :

» Rimane salvo agli Amministratori del suddetto Stabilimento
» dell' Annunciata il dritto di andare ad assistere e solennizzarvi
» la festa titolare ed ogni altra funzione , secondo il fin qui
» praticato , senza che il suddetto Rev. Parroco potesse impe-
» dirlo ed opporvisi : *purchè però non si opponga alle Rubri-*
» *che della Chiesa ed agli Stabilimenti Sovrani.* »

VI. Le *Rubriche della Chiesa* , *gli Stabilimenti Sovrani* son cose che interessano *l' ordine pubblico* , e non possono venir derogate nè dalle convenzioni , nè dal fatto dei privati (art. 12 cod. civ. , eguale all' art. 7 delle abolite ll. cc.)

VII. L' ordine pubblico è la disposizione degli elementi della società civile, applicabile alle persone, a tutto ciò che loro conviensi , ed alle distinte qualità che vengon loro attribuite isolatamente od in corpo. Esso è come la giustizia, di cui tutti sentono il bisogno. Esso non regna se non con principii, regole e leggi *eguali per tutti* , e che riconoscono per basi la *religione*, la *ragione* , la *giustizia.*

L' ordine pubblico interessa affinchè tutti gl' individui, di cui si compone il corpo sociale , ci siano classificati ; ciascuno non solo al suo grado politico , ma anche nel suo grado civile.

Le nazioni prosperano finchè sono a quest' ordine sottomesse, e cadono dacchè ne scuotono il giogo.

VIII. La *religione*, cosa essenzialissima nello Stato, interessa il suo *dritto pubblico.*

Lo *Statuto* nostro se ne preoccupa innanzi ad ogn' altra cosa.

Nel suo art. 1.° proclama che « *la Religione Cattolica Apo-*
» *stolica Romana è la sola religione dello Stato* » : ed altrove (art. 28) dispone che « le bibbie , i catechismi , i libri litur-
» gici o di preghiere non potranno essere stampati senza *il*
» *preventivo permesso del Vescovo.* »

Il codice penale ne garentisce l'esercizio ; art. 183 e seg.

Or se così è, bisogna convenire che sia vietato al *cittadino*, ad ogni *ente morale*, e perfino al *Sovrano* , che è il primo cittadino , di praticar cosa che , essendo vietata dalla Religione dello Stato , offenda l'ordine pubblico.

IX. Per le Rubriche della Chiesa e per gli Stabilimenti Sovrani è certamente vietato agli Amministratori dello Stabilimento dell' Annunciata , come patroni , di assistere alla festa titolare della Parrocchia di S.ª Maria di Costantinopoli ricevendo tutti quegli onori coi quali aspirano intervenirvi.

E che tanto sia chiaro, lo vedremo da un breve analisi delle une e degli altri.

§ I. *Prescrizioni Ecclesiastiche*

X. Per dritto canonico il patronato si definisce :

Ius temporale , ONORIFICUM , *onerosum* , *utile* , *quod super Ecclesiis* , *vel Beneficiis* , *piisque locis alicui competit* , *vel fundationis* , *vel dotationis intuitu* , *vel ex privilegio.* (1)

XI. La gratitudine del beneficiato è uno degli elementi del dritto di Patronato : e la Chiesa retribuisce il patronato con prerogative e dritti in parte *onorifici* ed in parte utili , che hanno pure la loro parte onerosa che puo dirsi *corrispettiva* dell'utile. (2)

---

(1) GAGLIARDI *de jure patronatus* cap. II.

(2) È notevole che lo Stabilimento si rimase salvo l' *honor* e si volle sba-

XII. La glossa così riassunse i dritti e doveri dei patroni.

» *Patrono debetur* honor, *onus*, *utilitasque*. »

» *Praesens ut praesit*, *defendat*, *alatur egenus*. »

Il Gagliardi nel suo *commentario de jurepatronatus* enumera ciò che *ad honorificum jus pertinet*, e nota fra l'altro che al patrono compete. 1 . . . . 2 . . . .

3. Præcessio *in sessionibus et supplicationibus*, *ceterisque* » *id genus religiosis Ecclesiae functionibus*. »

4. *Patronus porro* sedere *post clericos* debet in loco digniori » inter laicos.

5. *Thurificationem et pacis instrumentum ante* omnes *etiam* » laicos *osculandum accipit patronus*. » (1)

Il Lucio Ferraris nella sua *bibliotecha canonica*, *juridica*, alla voce *jus patronatus*, è conforme al precitato autore (2): e con esso concordano pure il De Roye nel suo trattato *de juribus honorificis in Ecclesia*; il De Perroy nel suo libro *de juribus honorificis tum utilibus patronum*; il Lambertini *de jure patronatus*; ed altri molti.

Gli onori concessi ai patroni laici non possono però trascendere i limiti ed invadere il campo degli onori dovuti a Dio od ai suoi ministri.

S. Agostino *in Ep*. 29 circ. fin. sostiene che *personarum acceptio fieri non debet in domo Dei*.

Il Gagliardi « *Ex modo recensitis sedis apostolicae costitu-*

---

razzare dell' *onus*. Difatti non assegnò alcuna rendita alla Parocchia, e coll' art. 2 del citato istrumento convenne che il Parroco « si assume il » *peso* della *manutenzione* e delle *riparazioni* di detta Chiesa *di qualunque* » *importanza esse siano*, come ancora *di tutte le spese di culto di qualun-* » *que natura*. »

(1) Tom. I pag. 33 cap. 2 § VIII.

(2) Tom. IV pag. 294 N. 105.

» *tionibus*, *decretisque Tridentinis perspicue patet* natura pri-
» vilegiorum patronatus odiosa, strictaque interpretationis. (1)

Ed altrove « *Quin etiamsi Episcopus eo pacto adprobaverit*
» *generatim conditiones a fundatore volitas*, *cum clausola*,
» dummodo sacris canonibus, et Summorum Pontificum decretis
» non adversentur, *adhuc eas quae juri simpliciter adversentur,*
» *admissas censeri*; *putat idem* Piton *de controv. patr. alleg.*
» 75 *N.*° 44. (2)

XIII. Stando dunque alle prescrizioni canoniche, i patroni che intervengono nella Chiesa di loro *jus patronato* possono sedere *in luogo più degno*, *in loco digniori*; ma fra *i laici*, *inter laicos*; non nel *presbitero*, nè *nel coro.*

Difatti Francescó Le Roye, che ha scritto *de juribus honorificis in Ecclesia* e che tanto caldeggia pei patroni attribuendogli, fra gli altri, 8 principali onori; cioè *l' honor praesentationis, listrae*, *sepulturae*, *sedis*, *processionis*, *precum*, *panis benedicti*, *osculi pacis*; non ha potuto fare ammeno di dire che *nonnullis patronis laicis honorabilem sedem in choro concessam.* (3)

È noto che il *presbitero*, detto altrimenti *Sacrarium, Sancta Sanctorum*, *constituitur prope altare et solet cancellis includi*, *et sacri canones volunt sacrosantum hunc locum petere sacratis hominibus:* che il *coro* è la seconda parte della Chiesa: e che la *nave* è la parte *deserviens pro* receptaculo laicorum *divina officia audientium et orantium, sacras item conciones audiendo.* (4)

Dunque se la nave della chiesa serve pei laici, se i patroni

(1) Tom. I pag. 128 cap. 8 § XXI.

(2) Tom. I pag. 102 cap. 6 § XLIII.

(3) Lib. I. *de juribus honorificis in Ecclesia*, cap. 10.

(4) Lucio Ferraris tom. 3 pag. 17 alla voce *Ecclesia*

debbono sedere *inter laicos*, è evidente che le leggi ecclesiastiche vietano ai patroni sedere nel presbitero, o nel coro.

XIV. Debbono inoltre i patroni sedere sopra sedia semplice, senza *stallo*, senza *predella*, senza *tappeto*, senza *cuscini*, ai termini delle seguenti sanzioni.

Principi supremo debitum est baldachinum in Ecclesia — At collocari illud debet, non solum extra presbyterium, *sed et a parte sinistra baldachini Episcopi*. (1)

Et magistratum laicum non posse in Ecclesia habere retentionem, *sive* usum tapeti, *aut* stratus; *declaravit Sacr. Congr. Rit. in Baren.* (2)

Strata *ad Ecclesias sibi deferri facere* nemini *sub gravibus poenis* licere *declaratur, exceptis dumtaxat* personis regalibus. (3)

Proposito in Sacra Congregatione Caeremoniali quodam abusu *inter alios, qui de recenti in urbe irrepserunt, eadem Sacra Congregatio ad eum omnino tollendum die 30 currentis anni 1701 decrevit*: Non licere cuicumque personae quovis gradu, conditione, ac dignitate insignitae (*ipsis* personis regalibus *tantum exceptis*) ad Ecclesias strata sibi deferri facere, *et si secus actum fuerit*, immediate cessandum fore a divinis. *Quod nisi servetur*, *Rectores*, *ceterosque ecclesiarum ministros*, ipso fact. excomunicationis poenam, *aliasque arbitrio Sacrae Congregationis incurrere*, *eamque Ecclesiam*, *in qua* talis abusus *permissus fuerit*, habendam esse pro interdicta. (4)

Scusino se è poco!

---

(1) Lucio Ferraris tom. I. pag. 174 alla voce *Baldachinum*.

(2) Stesso autore tom. 3 pag. 25 N. 32 alla voce *Ecclesia*.

(3) Clem. XI part. 3 sui Bullar. decret. 1. Congr. Caeremon. — e Lucio Ferraris tom. 3 pag. 24 art. V alla voce *Ecclesia*.

(4) Lucio Ferraris ivi.

Affertur decretum generale Sacr. Rit. Congregationis prohibens laicis osculum evangeliorum intra missam, usum baldachini in Ecclesiis et assistentiam in Presbyteriis..... *declaraverit*, nullo modo *dandum esse evangelium ad osculandum saecularibus, etiam Praesidi in celebratione missarum;* nec non eis prohibuerit usum baldachini.... ac insuper denegaverit assistentiam in presbyterio. (1)

XV. È controverso fra gli stessi scrittori più gravi se debbasi, ovver no, l'incenso ai patroni. Difatti il Cironio *ostendere studet incensi thuris suffitum* AD HONORIS SYMBOLUM NON ESSE REFERENDUM, *sed ad populum excitandum, ut mentem in Deum elevaret* (2). Ed il citato Le Roye, autore favorevole ai patroni, scrive « *Proprie quidem incensum, suffitus, thurificatio ad Dei cultum pertinent, ad denotandum gratiae effectum, ad gratias Deo agendas.*

XVI. L' acqua benedetta non è mai dovuta ai patroni, ma alle sole autorità ecclesiastiche.

Aquae benedictae aspersorium Episcopo accedente *ad Ecclesiam debet ministrari a prima dignitate vel digniore canonico* (3). — Praelato Referendario *accedente ad Ecclesiam datur aqua benedicta per contactum aspersorii ab aliquo ministro cotta induto, non autem per traditionem aspersorii, quo seipsum signet, et alios per aspersionem: ut auditis partibus Sac. Cong. Rit. declaravit.* (4)

Solo alla persona del Re, se fosse patrono, competerebbe, non l'acqua benedetta, ma di esser ricevuto sul limitare della Chiesa.

---

(1) Lucio Ferraris tom. 3. pag. 25.

(2) Cap. 8 de caus. poss. et propr. in quinta collect. et lib. 3 observ. cap. 6. — Gagliardi tom. I pag. 33 cap. 2 § VIII.

(3) *Lucio Ferraris* tom. I pag. 132 N. 11 alla voce *aqua benedicta.*

(4) Stesso autore ivi N. 13.

Quin si Princeps Supremus, *aut* Rex *fuerit patronus Ecclesiae, obstringuntur ei occurrere omnes inibi ministrantes clerici et presbyteri ad januam usque extrinsecus.* (1)

XVII. La pace infine, *non debet dari domino loci et aliis laicis*, nisi post datam pacem omnibus de choro..... *non* cum osculo, *sed cum instrumento.* (2)

Praeterea thurificationem, et pacis instrumentum ante omnes *etiam* laicos *osculandum accipit patronus.* (3)

XVIII. Dalle citate autorità, e da molte altre che se ne potrebbero rammentare, è forza dunque concludere che per le prescrizioni ecclesiastiche la rappresentanza dello Stabilimento dell'Annunciata non possa sotto alcun riguardo richiedere ed usare quella pompa e quegli onori, cui aspira, allorchè interviene nella Parocchia di S. Maria di Costantinopoli; ma debba limitarsi ad avere l' *honor* che ai patroni è dato dalle leggi della Chiesa.

§. II. *Prescrizioni civili*, o *Stabilimenti Sovrani.*

XIX. Basterebbe il sin quì detto per evitare ogni ulteriore dissenso fra i patroni e la Parocchia in una materia al tutto ecclesiastica.

Ma non sarà un fuor d' opera di far convinto chiunque che le prescrizioni civili, gli Stabilimenti Sovrani, vanno all' unisono sulla materia colle ecclesiastiche sanzioni.

E che sia vero.

---

(1) Ventriglia in prax parte II ad not. I. § 4 N. 9. — Gagliardi tom. I pag. 33 cap. 2.

(2) S. Cong. Rit. — Lucio Ferraris pag. 5 tom. 6 alla voce *Pax.*

(3) Gagliardi tom. 1 pag. 33 — Rota apud. Mantic. Dec. 244 — Sac. Congr. Rit. apud Barbas in sum. apostolicar. decis. ver. *thurificatio.*

XX. Nei tempi che furono troviamo il Decreto del 18 maggio 1819 che fissava *l' ordine della precedenza nelle cerimonie pubbliche*. In esso, fra le tante altre, si trovano le seguenti disposizioni.

» Art. 9 I nostri ordini per la celebrazione delle cerimonie
» pubbliche saranno diretti agli arcivescovi ed ai vescovi per le
» *cerimonie religiose:* saranno diretti agl' Intendenti per le ce-
» rimonie civili. »

» Art. 19. Vi sarà nel centro del luogo destinato alle ceri-
» monie civili e religiose UNA SEDIA DI APPOGGIO *destinata per*
» *quello tra i funzionarî che debbe occuparvi il primo posto.* »

» Art. 21. Le *autorità* che si recano per qualche pubblica ce-
» rimonia in chiesa *prenderanno posto* NELLA NAVE DELLA MEDE-
» SIMA e secondo l' ordine corrispondente ; *lasciando sgombro*
» *il presbiterio per l' esercizio della sacra funzione.* »

» Art. 24. Tutte le disposizioni di leggi , decreti e regola-
» menti anteriori che son contrarie al presente decreto , e che
» riguardano materie espressamente contemplate nel medesimo,
» *sono rivocate.* »

Dunque per la disposizione legislativa lo invito *per le cerimonie religiose* dovea indirizzarsi al Vescovo : *una sola sedia di appoggio* era permessa al funzionario che dovea occupare *il primo posto:* e questa sedia non potea piazzarsi nel presbiterio, ma *nella nave della chiesa* — Mai permesso lo *stallo,* la *predella* , *i cuscini* , più d' *una sedia di appoggio.*

Ed il governo del tèmpo era scrupoloso nel far osservare le sanzioni suddette.

Difatti nella Ministeriale del 3 luglio 1830 si trova scritto così:

» Il Vescovo di Troja mi ha riferito , che trovandosi nel Co-
» mune di Foggia in S.ª Visita , tempo fa, ravvisò *il seguente*
» *disordine ;* cioè che i *Sindaci ed Eletti pro tempore* USURPA-
» VANO con indifferenza L' USO DEI CUSCINI E DI STRATO *nella*

» *Chiesa*, *che dicono di loro patronato*, con rendere comuni
» *tali abusi* ad altri rami amministrativi di loro dipendenza,
» come ai Governatori così detti della Cappella della Madonna.
» *Tali abusi*, preintesi che si sarebbero accresciuti maggiormen-
» te nella passata ricorrenza del Corpus Domini, a segno che
» il Vescovo si astenne d'intervenire nella processione appunto
» perchè il Sindaco ordinò che passando la processione per le
» Chiese *avesser fatto trovar messi i cuscini*. Ciò posto, essen-
» do *le pretensioni* del Sindaco e degli Eletti, nonchè dei Go-
» vernatori delle Chiese di laica fondazione, *contrarie non me-*
» *no alle regole canoniche che alla polizia del regno*, prego
» V. E. perchè secondando le vedute del Vescovo Diocesano,
» *tendenti al rispetto ed alla decenza dei sacri tempii*, dia
» provvedimento onde sian messi a dovere, nel caso in cui si
» tratta, *gli amministratori comunali e delle chiese di laica*
» *fondazione* e non abbia luogo l'assunta novità *contraddetta*
» *dalla disciplina ecclesiastica e dalla polizia del regno*. »

E nella Sovrana risoluzione del 21 maggio 1853, partecipata al Vescovo di Aversa con Ministeriale degli 11 giugno 1853, 2.° ripart., N. 1985, si legge:

» Un presidente, avendo occupato in chiesa il primo posto
» in occasione di pubblica cerimonia, si dolse che ai suoi pie-
» di non si fosse apparecchiato il cuscino per servirsene nel
» momento della benedizione. Surse perciò quistione *sul dritto*
» *che avesse a tale onorificenza una primaria autorità*. E sua
» Maestà si benignò commettere l'esame ed avviso di tal qui-
» stione alla Consulta. Siffatto collegio, tenendo presente il re-
» scritto del 13 luglio 1850, col quale dichiarasi, nel fine che
» simili inconvenienti non avessero più luogo, dovuta *al Re*
» *soltanto ed alla Real famiglia* l'onorificenza di cui è parola:
» considerando che l'art. 19 del Decreto 18 maggio 1819 ac-
» corda al primo tra i funzionarî che intervengono a pubbliche

» cerimonie soltanto una sedia di appoggio nel centro ; ed al-
» tresì che il mentovato rescritto del 13 luglio deve ritenersi
» applicabile a tutte le autorità in generale ; era di avviso *che*
» *a nessun funzionario pubblico competa il dritto del cuscino,*
» essendo solo dovuto alle *persone del Re e della Real fami-*
» *glia.* Essendosi la M. S. compiaciuta approvare tale avviso ,
» io le partecipo questa Sovrana Risoluzione per sua intelligen-
» za ed uso di risulta. »

XXI. Nei tempi presenti , nei quali si cerca ammettere la separazione tra la Chiesa e lo Stato , e per la proclamazione dell' eguaglianza fra tutti i cittadini poco si tiene ai nudi e vari onori , chi potea brigarsi delle pretensioni dei patroni laici sul modo di ottener gli *onori* con più o meno pompa? Massime perchè le leggi preesistenti civili ed ecclesiastiche vi aveano provveduto?

Si pensò al *positivo* del dritto pubblico ecclesiastico ; si pensò più per l' *utilitas* che per l' *honor* dei patroni ; e quindi non si occupò il legislatore (almeno per quanto è a nostra conosceza) di fare una legge a bella posta.

Stante ciò non si potrà sfuggire da queste due vie. O debbono applicarsi le disposizioni di legge menzionate in questo § II e non espressamente abolite : o debbono applicarsi le sole leggi ecclesiastiche trascritte al § I.

XXII. Che non siano aboliti i suddetti Stabilimenti Sovrani è chiaro da che le nuove leggi non vi hanno apportata alcuna novazione espressa od implicita.

Difatti il Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861 , che dichiarò estinta ogni efficacia del concordato del 1818 e rimessi in vigore gli atti legislativi costituenti l'anteriore dritto pubblico ecclesiastico , all' art. 2.° dispose generalmente che « Gli atti le-
» gislativi costituenti l' anteriore dritto pubblico ecclesiastico di
» queste provincie napoletane , e che rimasero abrogati , sono

» rimessi in vigore, in quanto non siano stati aboliti con e-
» spresse disposizioni indipendenti dal Concordato e non siano
» incompatibili colla vigente legislazione ed amministrazione
» delle provincie medesime. »

L' altro Decreto luogotenenziale di pari data richiamò in vigore la Legge del 30 ottobre 1859 sulla competenza del Consiglio di Stato, e quindi l' art. 19 di detta Legge, così concepito « Il Consiglio di Stato pronunzia in assemblea generale sui
» provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive della Potestà
» Civile e della Ecclesiastica. »

Ed infine l' altro Decreto dello stesso di 17 febbraio 1861 allo art. 3.° sancì che « Tutto ciò che riguarda la parte sacramenta-
» le e puramente spirituale delle Pie associazioni e Stabilimenti
» sarà sempre, come di ragione, sotto la dipendenza e vigi-
» lanza dei rispettivi ordinari. »

Se dunque una novella legge non è stata emanata; se le antiche non sono state abolite, nè per dichiarazione espressa del legislatore, nè per incompatibilità colle nuove sanzioni; è forza stare ai dettami sopra espressi.

Nel quale convincimento ci rafferma l' art. 5 cod. civ., in cui è detto « Le leggi non sono abrogate che *da leggi poste-*
» *riori per dichiarazione espressa del legislatore*, o per *incom-*
» *patibilità delle nuove disposizioni colle precedenti*, o perchè
» la nuova legge regolasse l' intera materia già regolata dalla
» legge anteriore. »

XXIII. Ma ove volesse ritenersi che più non facciano al caso il Decreto del 1818 e le Ministeriali del 30 luglio 1830, 13 luglio 1850 e 21 maggio 1853, non si potrebbe negare che in tale ipotesi dovrebbesi assolutamente far ricorso al dritto pubblico ecclesiastico anteriore al concordato del 1818, e per esso a tutte quelle prescrizioni canoniche citate al § I.

XXIV. Dalle quali discorse cose si rende manifesto che *l' uso*

dello *stallo*, della *predella*, dei *cuscini*, e di *più sedie di appoggio*, richiesto dallo Stabilimento dell'Annunciata è stato sempre ed è in opposizione degli *Stabilimenti Sovrani*, e quindi *un abuso;* e perciò trovava e trova il divieto nello stipulato del 1835 e nelle leggi generali vigenti.

§ III.

XXV. Non gioverebbe obbiettare che se il patronato sia regio, ai patroni competano gli stessi onori che alla persona del Re.

Le leggi canoniche dicono chiaro *ipsis* PERSONIS REGALIBUS *tantum exceptis*. Le leggi civili parlano della *persona del Re* e delle *persone della Real Famiglia*. E nel fatto vi è gran differenza tra la *persona del Re* e l'autorità che in una funzione rappresenta il Sovrano.

Non daremmo infatti del ridicolo a quel ministro, che, delegato a rappresentare il Re in una pubblica cerimonia, volesse servirsi dello scettro e della corona?

XXVI. È specioso il fatto che coll'uffizio del 15 novembre 1864 la Sopraintendenza della Real S. Casa dell'Annunciata partecipava al Parroco: che cioè la *Deputazione Provinciale* avea *definita la quistione dei dritti dominicali che potea esercitare sulla Chiesa di S.ª Maria di Costantinopoli.*

Dove la *Deputazione* avrebbe attinta la sua competenza sulla materia?

Nelle Leggi Canoniche? — Non certo.

Nei due decreti del 17 febbrajo 1861? — Neppure; perchè uno rimanda al Consiglio di Stato *pei provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive della Potestà Civile e della Ecclesiastica*, e l'altro attribuisce agli *Ordinarî tutto ciò che riguarda la parte sacramentale e puramente spirituale delle Pie associazioni e Stabilimenti.*

Nella legge sulle opere pie del 3 agosto 1862 e correlativo regolamento del 27 novembre stesso anno? — Tanto meno perchè la tutela delle opere pie, concessa alla Deputazione Provinciale (art. 14 detta L.) succeduta agli aboliti Consigli degli Ospizii (art. 34 detta L.), non si estende *alla parte ecclesiastica*, com' è chiaramente detto nell' art. 35 della citata L., il quale richiama i Decreti del 23 ottobre 1860 e 17 febbraio 1861, che attribuiscono agli *Ordinarii* questa materia.

E poi la Deputazione Provinciale avrebbe provveduto contro ogni più volgare regola; cioè senza il contradittorio della Parocchia, principale interessata.

XXVII. Anche male a proposito si ricorrerebbe al possesso, alla consuetudine, alla prescrizione.

Imperocchè il primo (se per ipotesi vi fosse esistito, il che non è in fatto) non sarebbe stato nè *continuo*, nè *pacifico*, nè *legittimo*, art. 686 cod. civ; a prescindere che *il possesso delle cose, di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico*, art. 690 detto cod. — La seconda non può essere invocata, nè ammessa, quando è contraria alle leggi. — E la terza non farebbe al caso, sia perchè non avente a sostrato, nè un *possesso qualunque*, nè un *possesso legittimo*, art. 2106 cod. civ., e sia perchè non può aver luogo nella soggetta materia, e fu sempre interrotta.

XXVIII. Non occorre infine dimostrare che non fuvvi alcuna acquiescenza da parte della Parocchia; perchè è certo in fatto che, ogni volta che dai patroni si tentò di eccedere i limiti tracciati, surse gigante l' opposizione — Così nel 1828, 1858, 1864, 1865, e 1868.

CONCLUSIONE

Dalle premesse disadorne osservazioni risulta dimostrato che gli Amministratori della Real S. Casa dell'Annunciata, nell'intervenire come patroni nella Parocchia di S.ª Maria di Costantinopoli, non possano richiedere, nè ottenere altro che *una sedia di appoggio* situata nella *nave della Chiesa*: e che sia loro espressamente inibito non solo di servirsi dello *stallo*, della *predella*, dei *cuscini*, e di più *d' una sedia di appoggio;* ma ancora di desiderare che sia loro somministrata *l' acqua benedetta* allorchè entrano in Chiesa.

E noi ci auguriamo che gli attuali Amministratori, che son persone culte e religiose, se ne convinceranno, come noi, per evitare al Parroco *pro tempore* di trovarsi nel bruttissimo bivio; o di opporsi con ogni via legittima al fatto illegale dei patroni; o di tollerare l' abuso, tradire il proprio ministero, ed incorrere in quelle severissime pene ecclesiastiche citate dal Lucio Ferraris.

D' altronde i patroni, contenendosi nei giusti limiti, non pregiudicheranno i dritti inerenti al loro patronato, eviteranno ogni ombra di ulteriore dissenso, faranno onorato il Parroco *pro tempore* di lor presenza, e gli restituiranno quella tranquillità di coscienza in cui deve vivere il Ministro di Dio.

Napoli 20 agosto 1870.

Michele Mola.